

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 1^o MARZO 1956

(31^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

I N D I C E

Disegni di legge:

« Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la Corte di cassazione » (1254) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 365, 369, 371
AZARA	367, 369, 371
LEONE	371
MONNI	368, 369
NACUCCHI	369, 371
PANNULLO	367, 368, 369, 371
PAPALIA	368
PICCHIOTTI	369
ROMANO, <i>relatore</i>	366, 368
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	367, 368, 369

« Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266) (Di iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	371, 373
PAPALIA, <i>relatore</i>	371
PICCHIOTTI	372
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	372

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemmi, Franza, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Monni, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Corsini, Marzola e Pellegrini sono sostituiti rispettivamente dai senatori Imperiale, Locatelli e Cappellini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione » (1254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale, magistrati di Corte di appello che ab-

biano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a venti per la Corte e a dieci per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione alla categoria superiore, non siano dichiarati idonei o promovibili per merito distinto.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la Corte stessa.

ROMANO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione mira a diminuire le difficoltà di funzionamento della Corte di cassazione, senza ricorrere ad aumento di organico, mediante il riordinamento in modo unitario del sistema delle applicazioni alla Corte ed alla Procura generale.

L'ordinamento giudiziario del 1941 prevede più casi di applicazione: l'articolo 68 prevede l'applicazione per l'ufficio di massimario e di ruolo; l'articolo 115 quello per le funzioni di consigliere di cassazione; l'articolo 116 quello per le funzioni di sostituto procuratore generale di Cassazione e per la collaborazione interna presso la Procura generale; l'articolo 135 infine prevede l'applicazione speciale all'ufficio del massimario per gli aggiunti giudiziari che, nell'esame pratico, hanno riportato

la dichiarazione di merito. Tali forme di applicazione erano già previste anteriormente all'entrata in vigore del vigente ordinamento giudiziario, come si evince dai regi decreti-legge del 22 febbraio 1924, n. 268, (articolo 1), e del 14 aprile 1927, n. 573, (articolo 4); dalle leggi 28 giugno 1928, n. 1487, (articolo unico), 17 aprile 1930, n. 421, (articolo 9) e 4 giugno 1934, n. 890, (articolo 1).

Ma per il continuo aumento di lavoro sia civile che penale presso la Corte di cassazione, più volte si è contestata l'insufficienza numerica dei magistrati, dei quali, per il vigente ordinamento giudiziario, è consentita l'applicazione. Infatti col decreto legislativo luogotenenziale del 30 aprile 1946, n. 353, (articolo 1), il numero delle applicazioni fu aumentato di dieci unità, temporaneamente però fino al 31 dicembre 1946. Altro aumento di quindici unità, sempre temporaneo, si ebbe con l'articolo 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 8, con scadenza al 31 dicembre 1950.

Essendo scaduti i termini delle predette due leggi si è imposta la necessità di unificare in un sistema organico e definitivo la materia delle applicazioni alla Corte ed alla Procura generale della Cassazione allo scopo di alleggerire il gravoso lavoro incombente sui magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale, il cui funzionamento non può essere, a breve scadenza, normalizzato, ove si consideri che sono pendenti 8.000 ricorsi civili e 34.000 penali.

Con l'articolo unico del disegno di legge in esame si tiene conto che l'attività del magistrato di categoria inferiore a quella dei magistrati di Cassazione può essere proficuamente utilizzata per le funzioni di collaborazione interna, quali la ricerca giurisprudenziale, la redazione delle massime, le deliberazioni dei ricorsi penali in arrivo ai fini dell'eventuale avviamento per la decisione alla Camera di consiglio; sia per le funzioni di consigliere e di pubblico ministero nelle udienze della Corte di cassazione, da affidare a magistrati della categoria di appello, scelti tra i migliori. Viene così statuito che alla Corte di cassazione possono essere applicati venti magistrati di Corte di appello, che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto e quindici magi-

strati di tribunale; alla Procura generale possono essere applicati dieci magistrati di appello e dieci magistrati di tribunale.

Si dispone che l'applicazione può aver luogo solo col consenso del magistrato chiamato, e ciò in armonia con l'articolo 2, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 411, trattandosi di magistrati inamovibili.

Per l'applicazione devono essere rispettivamente sentiti il Primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'Ufficio del massimario e del ruolo, e, se sono magistrati di Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione.

Ugualmente con decreto del Procuratore generale presso la Corte di appello i magistrati di Corte di appello possono essere autorizzati, sempre per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

PANNULLO. Penso che in merito all'opportunità del disegno di legge non ci possano essere dubbi, perchè il gravoso lavoro della Cassazione esige un aumento del personale; deploro però che si incorra sempre a questi sistemi, quando si tratta dell'Amministrazione della giustizia. Si sarebbe dovuto, secondo me, aumentare, almeno in una sezione, tanto il numero dei magistrati del ramo civile quanto quello dei magistrati del ramo penale, anziché ricorrere a magistrati di Corte d'appello o della Procura, il che impoverisce gli altri ordini di magistratura. Ma forse si è pensato di provvedere in questa maniera a causa delle gravi difficoltà finanziarie in cui versa l'amministrazione della giustizia. Infatti è detto fra l'altro nell'articolo unico che ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Richiamo poi l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla forma della nomina, che sembra contraddica a quello che è lo spirito della nostra Costituzione. Infatti se è vero che si vuole dare vera e autentica autonomia e indipendenza alla Magistratura, la nomina dei magistrati applicati dovrebbe essere deferita al Consiglio

superiore della Magistratura. Vorrei pertanto proporre un emendamento per chiarire che « la nomina è devoluta al Consiglio superiore della Magistratura ». Mi riservo di indicare in seguito il punto dove dovrà essere collocato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come lei sa, senatore Pannullo, chi firma il decreto di nomina è il Ministro di grazia e giustizia; quindi il suo emendamento, che potrebbe sostituirsi all'inciso « sentiti rispettivamente il Primo Presidente e il Procuratore generale », potrebbe essere così formulato: « sentito il Consiglio superiore della Magistratura ».

PANNULLO. Non vorrei si trattasse solo di un parere, ma di un provvedimento definitivo, come accade per le Commissioni di concorso. Le Commissioni formano la graduatoria e il Ministro fa il decreto, ma la graduatoria non può essere alterata.

Proporrei poi di sopprimere l'inciso « o per merito distinto ».

AZARA. Credo che sul merito del disegno di legge siamo tutti d'accordo, chè oggi la Cassazione non può andare avanti ed è chiaro che la stasi dei processi della Cassazione porta come contraccolpo una stasi ancora maggiore nella magistratura dei gradi inferiori.

Non sono però d'accordo con il collega Pannullo sulla questione, diciamo, tecnica contenuta nel suo emendamento, in quanto, finché il provvedimento per il Consiglio superiore della magistratura non sarà approvato, e speriamo che sia approvato il più presto possibile, non possiamo devolvere a questo Consiglio responsabilità sulla nomina e la destinazione dei magistrati, responsabilità che oggi spettano al Guardasigilli.

Comunque, se la Commissione volesse accettare in parte la sostanza dell'emendamento, io proporrei che fosse così modificato: in luogo delle parole: « sentiti rispettivamente il Primo Presidente e il Procuratore generale » si potrebbe dire « su parere favorevole del Primo Presidente e del Procuratore generale ».

Con questa formulazione il Ministro non potrà fare niente senza che intervengano il Primo Presidente e il Procuratore generale.

Circa il secondo emendamento proposto dal senatore Pannullo, considerando che vi sono magistrati che non hanno partecipato per varie ragioni ai concorsi, e che d'altra parte qualche volta è avvenuto che nei concorsi siano caduti alcuni magistrati che hanno poi conseguito la promozione per merito distinto, il che dimostra che queste due classifiche si equivalgono, vorrei pregare l'amico Pannullo di consentire una maggiore discrezionalità in questa valutazione, tanto più che essa viene sempre fatta dal Primo Presidente e dal Procuratore generale.

ROMANO, *relatore*. Il presente disegno di legge ha carattere contingente, infatti dovrebbe essere... alle porte quello relativo al Consiglio superiore della Magistratura; la materia dovrà esser quindi soggetta ad ulteriori modifiche. D'altra parte il rilievo che faceva il collega Pannullo può essere esatto dal punto di vista del merito, ma siccome attualmente il nostro sistema prevede che tutti i provvedimenti debbono esser firmati dal Ministro, non possiamo noi spostare questo indirizzo generale e dire che proprio in questo caso la nomina deve esser fatta dal Consiglio superiore della magistratura: è meglio lasciare così com'è l'articolo unico del disegno di legge.

Se poi debbo dire il mio pensiero, sono contrario alle applicazioni in linea generale, perchè con esse si favoriscono i magistrati che risiedono a Roma. Purtroppo i magistrati che risiedono in periferia sono dimenticati e quando si tratta di applicare un magistrato è sempre quello che risiede a Roma ad avere tale vantaggio.

PAPALIA. Aderisco alla tesi del senatore Azara.

PANNULLO. Che il provvedimento abbia carattere contingente può darsi, ma non sappiamo precisamente tra quanto tempo potrà funzionare, ed efficacemente funzionare, questo Consiglio superiore della magistratura. Pertanto, anche se questo provvedimento avesse carattere contingente, dobbiamo avvicinarci allo spirito della Costituzione e non già a quello del passato. Ora, la mia proposta si fonda su criteri squisitamente obiettivi: il Consiglio su-

periore non è che nomini, il Consiglio superiore sceglie e il Ministro firma, con la qual cosa togliamo anche la parvenza di un eventuale sospetto nei riguardi delle nomine di Tizio o di Caio, di Roma o di fuori Roma, sulla persona tanto del Ministro quanto del Primo Presidente e del Procuratore generale. Di modo che, affidando la facoltà della scelta al Consiglio superiore della magistratura, che è l'organo massimo dell'ordine giudiziario, mi pare che si renda un servizio al Ministro, al Primo Presidente ed al Procuratore generale.

MONNI. Anche io sono del parere del senatore Azara e del senatore Papalia. Si potrebbe dire: « sentito il parere favorevole... » oppure « previa designazione... è ». Si potrebbero cioè scegliere diversi nomi e poi il Ministro decidere, l'importante è che si tratti di persone meritevoli di occupare quei posti.

Richiamo poi la vostra attenzione sull'inciso nel quale è detto: « lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate ». In conclusione, per poter mettere la Cassazione in grado di funzionare si corre il rischio, lasciando vacanti altrettante sedi riservate agli applicati, di disorganizzare i servizi ai quali erano addetti questi magistrati! Ora l'invito che noi dobbiamo rivolgere al rappresentante del Governo è questo: che i posti vacanti vengano ad essere colmati, altrimenti da un male ne deriverebbe un altro senza rimedio.

Vorrei infine osservare che il penultimo comma dovrebbe essere leggermente ritoccato perchè la formulazione mi sembra impropria; infatti mi pare assurdo che l'applicazione debba essere revocata nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione alla categoria superiore, non siano dichiarati idonei o promuovibili per merito distinto. Proporrei pertanto la seguente formulazione: « L'applicazione non è ammessa e, se avvenuta, è revocata, nei confronti dei magistrati dichiarati non idonei o promuovibili per merito distinto nel concorso o nello scrutinio per la promozione ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il chiarimento è nella relazione, cioè quando un magistrato di Tribunale viene applicato alla Cassazione, potrebbe, ma-

turato il periodo, essere bocciato al concorso per passare in Appello o non essere dichiarato promuovibile per merito distinto. Da questo momento, dice la legge, è opportuno che costui abbia l'applicazione revocata, dato che questa bocciatura è in contrasto con quei presupposti che si riteneva fossero presenti quando fu applicato.

La stessa cosa può avvenire per il magistrato d'Appello quando è applicato alla Cassazione. Evidentemente si riteneva che costui avesse una capacità tale da superare bene o il concorso o lo scrutinio per merito distinto; qualora questo magistrato d'Appello applicato alla Cassazione non fosse promosso nel concorso o non fosse dichiarato promovibile per merito distinto, deve, nei suoi riguardi, revocarsi l'applicazione, perchè vengono meno i presupposti che si pensava fossero presenti quando fu applicato. Pertanto questo comma riguarda non le promozioni passate, ma la carriera a venire di coloro che vengono applicati.

Ripeto: il disegno di legge dice che possono essere applicati i consiglieri d'Appello che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto. Ad un certo momento costoro, maturati gli anni richiesti, possono giungere in Cassazione attraverso un concorso o uno scrutinio per merito distinto; se bocciati o non dichiarati promuovibili in Cassazione, a questo punto l'applicazione deve essere revocata. Insomma, se un magistrato di Corte di appello al momento della promuovibilità, questa promuovibilità non ottiene, deve sottostare alla revoca dell'applicazione alla Corte di cassazione.

NACUCCHI. Per quanto riguarda la non ammissibilità o la revoca dell'applicazione, dopo il chiarimento dato dall'onorevole Sottosegretario mi pare che si possa essere tutti d'accordo nel lasciare immutata la norma dell'articolo unico.

Quanto al punto che ha formato oggetto di emendamento da parte dei senatori Pannullo e Azara e cioè all'autorità che deve eseguire l'applicazione, presento il seguente emendamento: « L'applicazione, fino a che non sarà istituito il Consiglio superiore della magistratura, sarà fatta dal Ministro della giustizia, su

parere favorevole rispettivamente del Primo presidente e del Procuratore generale della Corte di cassazione ».

AZARA. La formulazione che ho ora udito, mi perdoni il senatore Nacucchi, lascia un po' il tempo che trova, perchè quando in un testo di legge diciamo che sarà così finchè non verrà un'altra legge che disciplini la materia, diciamo cosa evidente che non c'è bisogno di porre in un disegno di legge; dal punto di vista tecnico poi non mi parrebbe una cosa ben fatta.

PICCHIOTTI. Non ho preferenze in questa materia, o meglio ne ho una sola ed è che sono contrario, insieme al senatore Romano, a queste applicazioni; infatti sono d'avviso che queste applicazioni servano soltanto ad agevolare, in un ulteriore concorso, determinati elementi. Credo invece che si debbano bandire i concorsi e nominare chi veramente abbia il diritto ad andare a coprire i posti vacanti.

PRESIDENTE. Senatore Pannullo, insiste nel suo emendamento?

PANNULLO. Aderisco alla proposta del senatore Azara, per cui rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Monni, insiste nel suo emendamento?

MONNI. Non insisto, sicuro che il Ministro darà istruzioni nel senso poc'anzi chiarito dall'onorevole Sottosegretario.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Ministero ha ritenuto opportuno presentare questo disegno di legge per la situazione di carenza, lamentata da tutti, negli uffici della Cassazione. Se si dovessero fare delle osservazioni di indole puramente teorica, evidentemente non si potrebbe non essere d'accordo con la prima dichiarazione del senatore Pannullo e con l'aggiuntiva dichiarazione del senatore Picchiotti. Come modestissimo magistrato della ultra periferia ho un sentimento *naturaliter* polemico con la capitale; e credo che esista questo sentimento in tutti gli

uomini di periferia presso tutti gli Stati civili. Quindi la soluzione principale più confacente sarebbe quella non tanto di bandire concorsi per coprire dei posti, perchè i concorsi sono stati fatti in serie e sono andati come sapete, quanto quella di avere eventualmente altre sezioni. Ma questa soluzione, proposta dal senatore Pannullo trova, come egli stesso ha detto, ostacoli immediati in problemi di bilancio, per cui la revisione in aumento delle tabelle organiche porterebbe quelle discussioni e quelle polemiche che danno come risultato in genere un niente di fatto. Si tratta di poter colmare nel modo migliore questa lacuna che viene lamentata da ogni parte, perchè il carico di arretrati che esiste presso la Corte suprema — anche se tutti coloro che hanno seguito l'ultimo discorso inaugurale dell'anno giudiziario del Procuratore generale presso la Cassazione hanno potuto constatare quale sforzo abbiano fatto in questi ultimi tempi i magistrati — non è soltanto un aggravio di lavoro per la Corte suprema, ma un aggravio che si ripercuote sulle Corti di merito e quindi porta ad una fatica e ad un ritardo generale, o quasi, nell'andamento della giustizia in Italia. Sono state fatte però delle osservazioni alcune delle quali, pur senza avere un tono polemico, mi sembrano eccessive. Questa Commissione ha l'onore di avere come membri due ex Guardasigilli, quindi ha come componenti persone che hanno un'esperienza su quelli che sono i cosiddetti poteri del Ministro della giustizia. Il ministro Moro, parlando recentemente alla Camera dei deputati, volgendo un saluto ai magistrati, diceva come non si sentisse neanche di dire, secondo la Costituzione e, in generale, le leggi italiane, di poterli rappresentare, perchè tutti sanno quale è l'impalcatura costituzionale e giuridica in Italia, per cui il Ministro della giustizia ha poteri estremamente limitati e controllati.

Debbo aggiungere che non ho nulla in contrario a che si approvi l'emendamento Azara, cioè « su parere favorevole del Primo Presidente della Corte di cassazione e del Procuratore generale »; ma quando si dice « sentiti rispettivamente il Primo Presidente ed il Procuratore generale », credo che nessuno possa presentare l'ipotesi in cui il Ministro abbia

avuto il coraggio di determinare una così grave frattura avendo pareri contrari. Può verificarsi l'ipotesi che, avendo pareri favorevoli, il Ministro scelga Tizio invece di Caio, ma che, avendo pareri contrari di uomini investiti di funzioni così alte, che rappresentano in sintesi l'intera Magistratura italiana, un Ministro si senta di non ascoltarli e di prendere un provvedimento a favore di una determinata persona, è un'ipotesi davvero assai poco probabile. L'approvazione o meno dell'emendamento la lascio al vostro giudizio, ma non posso dichiarare che l'accetterei con entusiasmo, perchè mi pare eccessivo e tale da suonare sfiducia non in una persona, che oggi ci può essere e domani non più, ma negli istituti, tanto più che in un regime democratico non mancano al Parlamento i mezzi, attraverso mozioni, interpellanze od interrogazioni, per controllare l'operato del Ministro, per cui un Ministro della giustizia che dovesse firmare un'applicazione avendo avuto pareri sfavorevoli del Primo Presidente e del Procuratore generale si troverebbe di fronte a tale potenziale di critica, dagli ambienti stessi rappresentati nelle riviste giuridiche fino agli ambienti parlamentari, che non so come si permetterebbe di fare una cosa del genere.

Qualcuno ha detto e giustamente — mi pare il senatore Monni —: guardate che nel momento in cui voi applicate una persona, lasciate scoperti alcuni posti e quindi create dei vuoti presso i tribunali o le Corti di appello proprio là dove le persone non sono poi così numerose. Ebbene, questa è proprio una delle ragioni che determinano l'intervento del Ministero.

Concludendo, la prima proposta fatta dal senatore Pannullo mi sembra costituisca una frattura eccessiva nell'attuale sistema, perchè tende a dare al Consiglio superiore della magistratura in questo caso poteri di nomine dirette sottraendole comunque al Ministro.

Debbo ora dare un chiarimento per quanto riguarda l'interrogativo prospettato dal senatore Monni sul penultimo comma dell'articolo unico dove si dice: « L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata... ». Questo comma riguarda quell'unica ipotesi in cui chi vi parla, ad esempio, sia consigliere di Corte di appello e vi sia giunto

per concorso brillantemente superato; quindi è nelle condizioni per essere chiamato in Cassazione. Chi vi parla però, avendo fatto il concorso in Cassazione o essendosi presentato per essere scrutinato per merito distinto, non ha superato la prima o la seconda prova. Se non vi fossero le prime parole del penultimo comma, essendo giunto in Appello per promozione in seguito a concorso, anche se non promosso per la Cassazione, chi vi parla sarebbe tra le persone prescelte. Si determinerebbe quindi una situazione poco simpatica in quanto attraverso questa procedura andrebbero in Cassazione persone che, se con merito sono giunte in Corte di appello, non sono però riuscite attraverso la strada normale a giungere in Cassazione. Quindi soprattutto le prime parole del penultimo comma hanno voluto veramente impedire questa conclusione che sarebbe stridente con considerazioni di principio e di opportunità.

Per queste ragioni sono favorevole al testo così come è stato presentato. Mi rimetto eventualmente alla Commissione per l'emendamento Azara.

PANNULLO. Desidero chiarire che avevo fatto la mia proposta esclusivamente per ragioni obiettive di garanzia, per eliminare qualsiasi eventualità di sospetto. Dal momento che constato che la proposta non è bene accolta al Governo, dichiaro di non aderire più all'emendamento Azara sottoscrivendo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

LEONE. Nonostante la valorosa difesa dell'onorevole rappresentante del Governo, noi esprimiamo nettamente il nostro dissenso sull'approvazione del presente disegno di legge perchè ci sembra che con questo provvedimento si continui nel tipico sistema di affrontare i problemi dell'organizzazione della giustizia con la forma empirica del caso per caso. Nella relazione si dice che la Cassazione è soffocata da migliaia di ricorsi e che naturalmente occorre un'operazione di smaltimento di tutto questo materiale; ma poi si cerca di rimediare alla situazione autorizzando il distacco presso la Corte di cassazione di qualche consigliere di Appello. Non si capisce nemmeno se l'attuale provvedimento comporti un aumento nel nu-

mero dei magistrati che attualmente sono o potrebbero essere distaccati presso la Corte stessa. Noi combattiamo questo sistema e se sono vere, come lo sono, le premesse del disegno di legge governativo, chiediamo che si allarghino convenientemente gli organici degli altri uffici giudiziari. Un simile provvedimento sarebbe salutato con particolare favore dalla Magistratura perchè si è verificata una notevole strozzatura, una soffocazione nel corso delle carriere.

Per queste ragioni, che investono il principio stesso del disegno di legge, io dichiaro, e credo di poter interpretare anche il pensiero dei colleghi della mia parte, che voterò contro l'approvazione del disegno di legge.

AZARA. Siccome avevo presentato un emendamento all'emendamento di carattere puramente tecnico, non lo mantengo perchè è caduta la premessa, in quanto il senatore Pannullo ha ritirato la sua proposta.

NACUCCHI. Ritiro anch'io l'emendamento che avevo presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PAPALIA, *relatore*. Il presente disegno di legge tende ad eliminare una ragione di confusione. Tutte le volte che si deve citare la Amministrazione dello Stato si debbono seguire le regole stabilite negli articoli 11 e 12 del regio

decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, cioè l'Amministrazione dello Stato deve essere citata nella persona di chi la rappresenta presso l'Avvocatura dello Stato competente. Chi rappresenta l'Amministrazione dello Stato? Lo dice l'articolo 52 dello stesso regio decreto che ho citato, che recita: « Fino a quando non sia approvata una nuova tabella in sostituzione di quella annessa al regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361, le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui agli articoli 11 e 12 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona che le rappresenta nel luogo ove risiede l'Autorità giudiziaria che sarebbe competente secondo le norme ordinarie della procedura civile ». Quindi per la ricerca di chi rappresenta l'Amministrazione dello Stato bisogna tener presente la tabella annessa al regio decreto 25 giugno 1865; ma dal 1865 al 1956 si sono modificate tante cose, ed è diventato un problema molto difficile a risolversi quello di stabilire chi rappresenta una determinata Amministrazione per poterla citare individualmente; per la qual cosa sorgono difficoltà, confusioni e incertezze.

Ad evitare queste confusioni e queste incertezze vuol provvedere il presente disegno di legge proposto dal senatore Trabucchi con il quale sostanzialmente si stabilisce di citare la Amministrazione dello Stato nella persona del Ministro competente e si statuisce che le notificazioni avvengano presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede la Autorità giudiziaria dinanzi alla quale sarà istruito il giudizio.

L'articolo 12 del citato decreto del 1933 fa eccezione alla regola della notificazione presso l'Avvocatura dello Stato per i giudizi avanti i pretori e i conciliatori e per quelli che si svolgono avanti le giurisdizioni amministrative o speciali ed innanzi agli arbitri. Tali notificazioni vengono effettuate infatti direttamente presso le Amministrazioni. Secondo il presente disegno di legge le notificazioni si fanno invece direttamente presso le Amministrazioni soltanto per quanto riguarda i giudizi innanzi al pretore e al conciliatore, escludendo i giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali o innanzi agli arbitri. Per le giurisdizioni amministrative o speciali e per gli arbitri le citazioni dovrebbero essere

fatte applicando l'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in discussione secondo il quale le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Questa parte del disegno di legge mi lascia però molto perplesso: non comprendo il perchè dell'eccezione fatta dal senatore Trabucchi. Se vogliamo semplificare la procedura, mi pare che sia preferibile citare il capo dell'Amministrazione sempre nella stessa forma, ossia sempre nella persona del Ministro competente, per tutti i giudizi, estendendo la disposizione dell'articolo 1 di questo disegno di legge anche ai giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori.

Comunque se la Commissione non dovesse essere di questo parere, sarei d'avviso di modificare la dizione dell'articolo 2, che suona: « Nell'articolo 12 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, sono soppresse le parole: " come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali od innanzi agli arbitri ", in questa guisa: « L'articolo 12 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è così modificato: " Per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori le notificazioni si fanno direttamente . . . " ». Sono però del parere, come ho già detto, che tutte le citazioni debbano esser fatte in persona del Ministro presso l'Avvocatura erariale competente.

PICCHIOTTI. Aderisco *toto corde* alla proposta di emendamento formulata dal collega Papalia perchè tende a realizzare un'unica direttiva e perchè non pone l'attore in condizione di dover compulsare tutte le leggi, in quanto la strada da seguire diventa una per tutti i giudizi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il pensiero del relatore sarebbe dunque il seguente: notificazione sempre all'Avvocatura dello Stato senza neppure l'eccezione dei giudizi avanti i conciliatori e i pretori, e sempre in persona del Ministro competente.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)31^a SEDUTA (1° marzo 1956)

Ritengo di non avere motivo di oppormi, ma non so se sarebbe sufficiente stabilire all'articolo 2 che l'intero articolo 12 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato perchè la nuova procedura si metta in atto, o se non si debba congegnare un emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Riterrei opportuno dar modo all'onorevole relatore di intendersi con l'onorevole rappresentante del Governo per giungere

ad una formulazione più precisa. Pertanto, se i colleghi sono d'accordo, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari